N. 1 _ 13.01.2020

Special Assist

Fiscal Assist 2020

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.
La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Euroconference *In esclusiva per* TeamSystem®

SPECIALE
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160
"BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022"
(G.U. N.304 DEL 30/12/19)
ENTRATA IN VIGORE 01/01/20
VOLUME 1 – IMPOSTE SUI REDDITI

IMPOSTE SUI REDDITI	
Deducibilità IMU – IMI - IMIS relative agli immobili strumentali **A decorrere dal 2022 (dal periodo d'imposta successivo al 31/12/21) l'IMU, l'IMI della provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della provincia autonoma di Trento, relative agli immobili strumentali, sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.** **La deducibilità è, invece, parziale per gli anni 2019 (50%), 2020 e 2021 (60%).** **Resta ferma la indeducibilità ai fini Irap delle medesime imposte.**	***Co. 4 - 5 - 772 - 773***
Cedolare secca – per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa l'aliquota è del 10% **Passa dal 15 al 10%, a regime, l'aliquota della cedolare secca sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.**	***Co. 6***
Coltivatori diretti e IAP – proroga dell'esenzione per i redditi dominicali e agrari al 2020 e al 2021 **Per il 2020 i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali. Prorogata al 2020, dunque, l'esenzione totale già prevista dalla legge n. 232/2016 per gli anni 2017, 2018 al 2019.** **L'agevolazione è estesa, in misura parziale, anche al 2021, quando gli stessi redditi concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini Irpef solo per il 50%.**	***Co. 183***
Credito d'imposta acquisto beni strumentali **Sono istituiti i seguenti crediti d'imposta in relazione alle successive tipologie di beni agevolabili:** • **credito d'imposta per beni materiali ordinari;** • **credito d'imposta per beni materiali ipertecnologici;** • **credito d'imposta per software interconnessi.** **Le agevolazioni riguardano gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati a decorrere dall'1/1/20 al 31/12/20, ovvero entro il 30/6/21 a condizione che entro il 31/12/20 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.** **Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese residenti nel territorio dello Stato,**	***Co. 185 – 186 – 187 188 – 189 - 190 - 191 - 193 – 194 – 195 - 196***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Le disposizioni concernenti i nuovi crediti d'imposta in vigore dal 2020 non si applicano:

- **agli investimenti ordinari effettuati tra il 1/1/20 e il 30/6/20, in relazione ai quali entro la data del 31/12/19 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma la relativa agevolazione;**
- **agli investimenti iper e software effettuati tra il 1/1/20 e il 31/12/20, in relazione ai quali entro la data del 31/12/19 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le relative agevolazioni.**

Regole specifiche per il credito d'imposta beni materiali ordinari

Investimenti ammessi - sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali ad eccezione di aerei da turismo, imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 alla legge n. 208/2015, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico.

Misura del credito d'imposta e limite massimo di spesa - 6% del costo determinato ai sensi dell'art. 110, co. 1, lett. *b)*, del Tuir. Il costo massimo ammesso è di 2.000.000 euro. Per il leasing si assume il costo sostenuto dal locatore.

Utilizzo del credito - Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Ulteriori soggetti ammessi al beneficio - Il credito d'imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Regole specifiche per il credito d'imposta per beni iper-agevolabili e software interconnessi

Beni ipertecologici e misura del credito d'imposta - per gli investimenti (ipertecnologici) aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A alla legge n. 232/2016 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10.000.000 euro.

Per il leasing si assume il costo sostenuto dal locatore.

Software agevolabili e misura del credito d'imposta - per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B alla legge n. 232/2016 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Utilizzo del credito d'imposta - il credito d'imposta:

- è suddiviso in 5 quote annuali di pari importo (beni iperagevolati) o in 3 quote di pari importo (software);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione dall'anno successivo a quello dell'interconnessione dei beni. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni iper avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta come investimenti ordinari (ossia dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni);
- non è soggetto ai limiti di 250.000 euro (art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007), 700.000 euro (art. 34 della legge n. 388/2000) e al blocco della compensazione in caso di cartella di pagamento di importo superiore a

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

1.500 euro (art. 31 D.L. n. 78/2010).

Casi di revoca - se, entro il 31/12 del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Si applicano, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi.

Obblighi documentali – deve essere prodotta una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi D.P.R. n. 445/2000.

Obbligo di comunicazione al MISE

Le imprese che si avvalgono di questa misura devono effettuare una comunicazione al MISE. Con apposito decreto direttoriale del MISE sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Credito d'imposta R&S in attività innovative

Sono abrogate le disposizioni del credito d'imposta R&S dell'anno 2020. Le relative disposizioni si concludono nel 2019 e non più nel 2020.

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19, per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta le cui condizioni di accesso e misure sono distinte a seconda che si tratti di:

- **Credito d'imposta per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;**
- **Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica (diverse da quelle di cui sopra);**
- **Credito d'imposta per attività di design.**

Le disposizioni concernenti i nuovi crediti d'imposta in vigore dal 2020 non si applicano:

- **agli investimenti ordinari effettuati tra il 1/1/20 e il 30/6/20, in relazione ai quali entro la data del 31/12/19 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma la relativa agevolazione, posto che si applica la disciplina dei superammortamenti;**
- **agli investimenti iper e software effettuati tra il 1/1/20 e il 31/12/20, in relazione ai quali entro la data del 31/12/19 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le relative agevolazioni, posto che si applica la disciplina degli iperammortamenti.**

Soggetti esclusi - Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per effetto di reati.

Caratteristiche dei credit d'imposta: i crediti:

- **non concorrono alla formazione del reddito, dell'Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir;**

Co. 186 - 196 - 198 – 199 – 200 – 201 – 202 - 203 – 204 – 205 - 209

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

- **sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;**
- **non possono formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.**

Obblighi strumentali - Le imprese che si avvalgono di tali misure:

- **effettuano una comunicazione al MISE. Con apposito decreto direttoriale del MISE sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione;**
- **sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione;**
- **sono tenute alla certificazione delle spese sostenute – il sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 39/2010. Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati.**

Fermo restando il rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, il beneficio è applicabile anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Regole specifiche sul credito d'imposta R&S in campo scientifico e tecnologico

Soggetti beneficiari – accedono al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili oltre definite.

Tipologia di ricerca agevolata – è considerata attività di ricerca e sviluppo (in campo scientifico o tecnologico) ammissibile al credito d'imposta:

- la ricerca fondamentale;
- la ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Un apposito decreto del MISE fornirà disposizioni applicative circa la tipologia di ricerca ammissibile in conformità al Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Spese ammissibili – trattasi delle:

a) spese di personale (ricercatori e tecnici lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa). Le spese di personale dipendente con non più di 35 anni (primo impiego, dottorato di ricerca o iscrizione a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione (Isced) dell'UNESCO), assunto a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo in laboratori e altre strutture di ricerca situate in Italia, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai *software* utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera *a)*. In caso di uso promiscuo il costo si acquisisce in proporzione;

c) le spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti in Italia, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di R&S svolte internamente all'impresa. Le spese sono ammissibili a condizione che i fornitori, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4/9/96;

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi (sempre che estranei al gruppo), anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4/9/96;

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera *a)* ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera *c)*, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti in Italia o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4/9/96;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera *c)*.

Misura del credito d'imposta - il credito d'imposta è riconosciuto in misura del 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3.000.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Regole specifiche sul credito d'imposta nuovi prodotti o processi

Attività di innovazione tecnologica ammissibili - attività finalizzate alla realizzazione di:

- prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (bene materiale o immateriale o servizio o processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi), individuate con D.M.;
- innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con DM.

Attività non ammissibili - non sono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta:

- le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;
- le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari;

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

- le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
- le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Con D.M. sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

Spese ammissibili - sono ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale dipendente o lavoratore autonomo direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Le spese relative a lavoratori dipendenti con non più di 35 anni, al primo impiego (dottorato di ricerca o iscrizione a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO), a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera *a)*. In caso di utilizzo promiscuo il costo si acquisisce in proporzione;

c) le spese per contratti con oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate in Italia. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano residenti o localizzati in UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4/9/96;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera *a)*, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti in Italia o residenti o localizzati in UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4/9/96;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera *a)*, ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera *c)*.

Misura del credito d'imposta - per le attività di innovazione tecnologica il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Per le attività di innovazione tecnologica per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il D.M. il credito d'imposta è del 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Regole specifiche sul credito d'imposta attività di design

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori:

- tessile;
- della moda;
- calzaturiero;
- dell'occhialeria;
- orafo;
- del mobile;
- dell'arredo;
- della ceramica,

per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con D.M. sono dettati i criteri per la corretta applicazione delle disposizioni anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati.

Spese ammissibili - Per le attività di *design* e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale dipendente o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Le spese di lavoratori dipendenti di età non superiore a 35, al primo impiego, in possesso di una laurea in *design* e altri titoli equiparabili assunti a tempo indeterminato e impiegati (in laboratori e altre strutture di ricerca situate in Italia) esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera *a)*. In caso di utilizzo promiscuo il costo si acquisisce in proporzione;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di *design* e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano residenti o localizzati in UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (*G.U.* n. 220 del 19/9/1996);

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero alla lettera *c)*. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano residenti o localizzati in UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera *c)*.

Misura del credito d'imposta - per le attività di *design* e ideazione estetica il credito d'imposta è riconosciuto in misura del 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1.500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Utilizzo del credito d'imposta - il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Non si applicano i limiti di 250.000 euro (art. 1, c. 53, L. 24/12/2007, n. 244), 700.000 euro (art. 34 L. n. 388/2000).

Credito d'imposta formazione 4.0 - proroga con modifiche

Il credito per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con alcune modifiche rispetto al passato, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta 2020.

Co. 211 – 212 – 213 - 214 - 215

Imprese escluse - le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per effetto di reati.

Misura del credito d'imposta – l'agevolazione è così prevista:

- piccole imprese - 50% delle spese ammissibili per un massimo annuale di 300.000 euro.
- medie imprese - 40% delle spese ammissibili per un massimo annuale di 250.000 euro.
- grandi imprese - 30% delle spese ammissibili per un massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto vantaggiati.

Utilizzo dell'agevolazione - Il credito d'imposta:

- è utilizzabile, dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione;
- non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Soggetti formatori - nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, sono ammesse al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati dall'art. 3, co. 6, del D.M. del MISE 4/5/18, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

Sicurezza sui luoghi di lavoro e versamento contributi - il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Obbligo di comunicazione al MISE - le imprese che si avvalgono di questa agevolazione effettuano una comunicazione al MISE. Con apposito decreto direttoriale del MISE sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Deposito dei CCL aziendali non necessario- continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.M. MISE 4/5/18, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dall'art. 3, co. 3, del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

Sisma Centro Italia - Credito d'imposta investimenti

È stato prorogato fino al 31/12/20 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali

Co. 218

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24/8/16.	
Florovivaisti – reddito determinato forfettariamente per le piante acquistate da altri florovivaisti **Il reddito per le attività di commercializzazione di piante vive e prodotti di floricoltura acquisitati da imprenditori agricoli florovivaistici è determinato, nei limiti del 10% del volume di affari, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, il coefficiente di redditività del 5%.**	***Co. 225***
ACE e mini Ires – indietro tutta **La legge di bilancio per il 2020 ha riportato le lancette indietro rispetto a quanto previsto prima dalla legge di bilancio per il 2019 (abrogazione ACE e introduzione della mini Ires) e poi dal D.L. n. 34/2019 (riscrittura della mini Ires). In particolare, già dal 2019 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/18):** • **la mini Ires è abrogata (dunque di fatto mai divenuta operativa);** • **l'ACE, come prevista dalle disposizioni precedenti la sua abrogazione, ma con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3% viene ripristinata e, dunque, se ne dovrà tener conto nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2019.**	***Co. 287***
PMI che partecipano a fiere internazionali – proroga del credito d'imposta per le spese sostenute **È stato prorogato al 2020 con un incremento del relativo fondo il credito d'imposta, già previsto per il 2019, per le spese sostenute per la partecipazione di PMI a fiere internazionali. Il credito è riconosciuto alle imprese esistenti all'1/1/19 nella misura del 30% fino ad un massimo di 60.000 euro, fino all'esaurimento dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.**	***Co. 300***
Investimenti nel Mezzogiorno - Credito d'imposta – Proroga **È stato prorogato al 31/12/20 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).**	***Co. 319***
Vendita di giornali – credito d'imposta riconosciuto anche a chi esercita anche altre attività oltre alla vendita di giornali **Per il 2020 il credito d'imposta spettante a chi esercita esclusivamente l'attività di vendita di giornali e riviste è riconosciuto anche a chi esercita, oltre a tale attività, anche altra attività (es., bar, tabacchi, benzinai, librerie e strutture commerciali) che, peraltro, non necessariamente devono essere presenti solo in un comune. Resta ferma la priorità degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici per l'accesso all'agevolazione. Slitta di 1 anno la riduzione progressiva delle diverse tipologie di contributi diretti al settore (stabilita dall'art. 1, co. 810, della legge n. 145/2018).**	***Co. 393 - 394***
Culture arboree pluriennali – maggiorazione degli ammortamenti ~~su~~ per nuovi impianti **Ai fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono maggiorate del 20%. La maggiorazione non riguarda i costi relativi all'acquisto dei terreni**	***Co. 509***
Oleoturismo – determinazione forfettaria del reddito **Dall'1/1/20, si applicano anche all'attività oleoturistica, le disposizioni sull'agriturismo (già estese all'enoturismo con i co. da 502 a 505, della legge n. 205/2017) di cui all'art. 5**	***Co. 513 - 514***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

della legge n. 413/1991, che prevedono, per i soggetti diversi da società di capitali ed enti commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b) del Tuir: • **ai fini delle imposte dirette - la determinazione del reddito imponibile in base all'applicazione del coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva;** • **ai fini Iva – la determinazione dell'imposta riducendo l'Iva relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.** **Con il termine «oleoturismo» si intendono le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.**	
Campione d'Italia - Agevolazioni imposte dirette e IRAP **Per Campione d'Italia è ridotta al 50% per cinque periodi di imposta l'imposta determinata ai sensi dell'art. 188-bis del Tuir dovuta:** • **sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche residenti al 20/10/19 nel Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi professionali siti alla medesima data nel Comune di Campione d'Italia:** • **sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali e dalle società IRES iscritte al 20/10/19 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia;** • **l'IRAP che deriva da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia è ridotta nella misura del 50% per cinque periodi di imposta.** **Le agevolazioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/19 e operano ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti *de minimis*.**	***Co. 573-576***
Campione d'Italia - Credito d'imposta per investimenti iniziali **Previsto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi individuati come ammissibili ai sensi della disciplina UE (art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014) per le imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato.** **Sono ammissibili i costi:** • **per gli investimenti materiali e immateriali;** • **salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o** • **rappresentati da una combinazione dei costi precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.** **Il credito d'imposta si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19 e fino a quello in corso al 31/12/24.** **L'operatività dell'agevolazione dipende dall'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.**	***Co. 577 - 580***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Campione d'Italia – determinazione forfettaria del reddito prodotto in franchi svizzeri anche per società non residenti **I redditi d'impresa realizzati da società ed enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato prodotti in franchi svizzeri sono computati in euro sulla base del cambio ridotto forfetariamente del 30%, come già avviene ai sensi dell'art. 188 bis del Tuir per le società e gli enti residenti.**	***Co. 580***
Auto in uso promiscuo – aumenta il reddito attribuito ai dipendenti **Per contratti (datore/lavoratore) stipulati a decorrere dall'1/7/20, il reddito riferito a veicoli (auto, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione) concessi in uso promiscuo a dipendenti, sarà determinato e attribuito ai dipendenti in base ai seguenti valori di emissione di anidride carbonica:** • **valori non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO2) - 25% tariffa ACI 15.000 Km;** • **valori superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km - 30% tariffa ACI 15.000 Km;** • **valori superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km - 40% tariffa ACI 15.000 Km per l'anno 2020 e 50% a decorrere dall'anno 2021.** • **valori superiori a 190 g/Km - 50% tariffa ACI 15.000 Km per l'anno 2020 e 60% a decorrere dall'anno 2021.** **È bene ricordare che i redditi così determinati devono essere ridotti degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.** **Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i contratti stipulati entro il 30/6/20.**	***Co. 632***
Ticket restaurant – modificati i limiti di esenzione dell'art. 51 del Tuir **Le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto sono esenti nel limite complessivo giornaliero di 4 euro (da 5,29 euro) aumentato a 8 euro (da 7 euro) se le stesse sono rese in forma elettronica.** **Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione precedentemente esenti senza limiti di importo hanno ora il limite giornaliero di 5,29 euro.** **Resta fermo che è esente da tassazione la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro nonché quella in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.**	***Co. 677***
Detrazioni Irpef – se ne ha diritto solo se il pagamento è tracciabile **Ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 241/1997. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.**	***Co. 679-680***
Estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale dal regime d'impresa **È stata riproposta agli imprenditori individuali la possibilità di estromettere dal regime d'impresa gli immobili strumentali a condizioni agevolate. In particolare, dall'1/1/20 al 31/5/20 gli imprenditori individuali potranno estromettere gli immobili strumentali, sia**	***Co. 690***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

per destinazione che per natura, posseduti al 31/10/19. L'agevolazione: • **ha effetto dal periodo di imposta in corso all'1/1/20;** • **richiede il pagamento in 2 rate di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.** **L'imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.** **I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/20 e il 30/6/21.**	
Soggetti con ricavi/compensi compresi fra 65.000 e 100.000 euro – imposta sostitutiva abrogata **È stata abrogata la mai entrata in vigore imposta sostitutiva del 20% prevista dall'art. 1, co. da 17 a 22 della legge n. 145/2018, a decorrere dall'1/1/20 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi compresi fra 65.000 euro e 100.000 euro.**	***Co. 691***
Regime forfettario – modifiche alla disciplina **È stata modificata in più punti la disciplina del regime forfettario. In particolare, sono reintrodotti alcuni requisiti per l'accesso e la permanenza nel regime, quali e spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, ovvero l'aver conseguito redditi di lavoro dipendente al di sotto di una determinata soglia nell'anno precedente, viene introdotto un regime premiale pe chi utilizza la fatturazione elettronica nonché la rilevanza del reddito assoggettato a imposta sostitutiva ai fini della verifica della spettanza di detrazioni, deduzioni e benefici in genere.**	***Co. 692***
Requisiti d'accesso – per fruire del regime agevolato i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni devono, al contempo, nell'anno precedente: • aver conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; • aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per dipendenti e collaboratori. Non possono accedere al regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro. Se il rapporto di lavoro è cessato (es. pensionati) la verifica di tale soglia è irrilevante. **Regime premiale per chi usa la fatturazione elettronica** - per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza dall'accertamento di cui all'art. 43, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973, è ridotto di un anno (4 anni piuttosto che 5). **Rilevanza del reddito assoggettato all'imposta sostitutiva** – il reddito assoggettato a imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo del soggetto ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo anche di natura non tributaria.	
Rivalutazione di terreni e partecipazioni – proroga dei termini **È nuovamente possibile rideterminare i valori fiscali di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Per i beni posseduti all'1/1/20 la rivalutazione può essere effettuata antro il 30/6/20 con il versamento dell'unica o della 1° rata dell'imposta (in caso di pagamento in 3 rate annuali di pari importo).** **Novità aliquota - L'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nell'11% sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni qualificate e non qualificate che per la rideterminazione del valore dei terreni. Redazione e giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30/6/20.**	***Co. 693-694***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Plusvalenze da cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni – imposta sostitutiva al 26% **In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata passa dal 20 al 26%.** **È bene ricordare che tale imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'art. 67, co. 1, lett. b), del Tuir.**	***Co. 695***
Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni **Nel bilancio 2019 è possibile la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per le società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, imprese individuali, anche in contabilità semplificata.** **La rivalutazione deve riguardare tutti i beni già risultanti dal bilancio al 31/12/18 appartenenti alla stessa categoria omogenea.**	***Co. 696 - 704***
Riserva da rivalutazione - il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile l'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%. **Si riduce l'imposta sostitutiva** – l'imposta è ora pari al: • 12% per i beni ammortizzabili; • 10% per i beni non ammortizzabili. **Pagamento dell'imposta rateizzato –** le imposte sostitutive sono versate in 3 o 6 rate a seconda dell'importo complessivo: • fino a 3.000.000 euro – l'imposta è versata in max 3 rate annuali di pari importo di cui la 1° con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; • importi superiori a 3.000.000 euro – l'imposta è versata in un massimo di 6 rate semestrali di pari importo, di cui la 1° con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la 2° entro il termine previsto per il versamento della 2° o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Gli importi dovuti sono compensabili con eventuali crediti disponibili. **Rilevanza fiscale –** solo da 3° esercizio successivo alla rivalutazione (in generale, dal 2022) il maggior valore dei ~~p~~beni è riconosciuto ai fini fiscali (imposte sui redditi e IRAP). Mentre, per gli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1/12/21 (2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). **Imprese IAS adopter** – le disposizioni sul riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili sono fruibili anche dalle imprese che adottano i principi contabili internazionali. **Norma antielusiva** - in caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del 4° esercizio successivo a quello di rivalutazione la plusvalenza o minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. L'imposta sostitutiva è in questo caso restituita.	
Banche – differita la deduzione della quota 2019 del basket di svalutazione e perdite su crediti **Sarà deducibile solo nei periodi d'imposta in corso al 31/12/22 e nei 3 successivi, ai fini IRES e IRAP, la quota del 12% dello stock di svalutazioni e perdite su crediti che l'art. 16, co. 4 e 9, del D.L. n. 83/2015 aveva, invece, previsto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/19.**	***Co. 712 - 715***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

È bene ricordare, infatti, che l'art. 16 del D.L. n. 83/2015 aveva previsto per gli enti creditizi e finanziari dal 2015 la deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo; in precedenza, tali componenti negativi erano deducibili in modi frazionato. **La progressione nel tempo: Si ricorda che per il solo 2015 le svalutazioni e le perdite su crediti diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso erano immediatamente deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare; il restante 25% ha costituito un basket con le svalutazioni e le perdite su crediti iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31/12/14 non ancora dedotte. L'ammontare complessivo del basket di tali componenti negativi, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, è deducibile in base alle seguenti percentuali:** • **2016 - 5 %;** • **2017 – 8%;** • **2018 – 10%;** • **dal 2019 al 2024 – 12%;** • **2025 – 5%.** **Con una modifica della legge di bilancio 2019, la quota deducibile del 10% relativa al 2018 era già stata differita al 2026.** **Ai fini della determinazione dell'acconto dell'IRES e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/19 non si tiene conto delle nuove disposizioni.**	
FTA IFRS 9 – differita la deducibilità del fondo a copertura delle "perdite attese" **Sarà deducibile solo nel periodo d'imposta in corso al 31/12/28, ai fini IRES e IRAP, la quota del 10% della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 che in base all'art. 1, co. 1067 e 1068 della legge di bilancio per il 2019 avrebbe dovuto essere dedotta nel periodo d'imposta in corso al 31/12/19.** **La progressione nel tempo - è bene ricordare, infatti, che con la legge di bilancio per il 2019 era già stata differita la deducibilità ai fini IRES e IRAP della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.** **In particolare, è stato previsto che tali componenti negativi sono ora deducibili dalla base imponibile IRES per il 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90% in quote costanti nei 9 periodi d'imposta successivi.** **Ai fini della determinazione dell'acconto dell'IRES e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/19 non si tiene conto delle nuove disposizioni.**	***Co. 713-715***
Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e di altri beni immateriali **Sarà deducibile solo nel periodo d'imposta in corso al 31/12/25 e nei 4 successivi la quota del 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che, in base all'art. 1, co. 1079 della legge di bilancio per il 2019, avrebbe dovuto essere dedotta nel periodo d'imposta in corso al 31/12/19.** **La progressione nel tempo - è bene ricordare che la legge di bilancio per il 2019 aveva stabilito che l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di**	***Co. 714 - 715***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

attività per imposte anticipate (DTA) cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, non ancora dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31/12/18, è deducibile secondo le seguenti percentuali: • **5% nel periodo d'imposta in corso al 31/12/19 (slitta al 2025 e ai 4 esercizi successivi);** • **3% nel periodo d'imposta in corso al 31/12/20;** • **10% nel periodo d'imposta in corso al 31/12/21;** • **12% nel periodo d'imposta in corso al 31/12/22 e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/27;** • **5% nel periodo d'imposta in corso al 31/12/28 e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/29.** **Ai fini della determinazione dell'acconto dell'IRES e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/19 non si tiene conto delle nuove disposizioni.**	
Addizionale Ires per soggetti che operano in base a concessioni **Per gli anni 2019, 2020 e 2021 si applicherà un'aliquota IRES maggiorata di 3,5 punti percentuali al reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni:** • **autostradali;** • **aeroportuali;** • **portuali;** • **ferroviarie.** **Per i soggetti aderenti al regime di consolidato fiscale e della trasparenza che operano in base a dette concessioni sono previste regole specifiche ai fini della determinazione e liquidazione dell'addizionale.**	***Co. 716 - 718***
Università non statali riconosciute – la formazione universitaria non è attività commerciale **Ai fini della non soggezione a Ires di organi e amministrazioni dello Stato, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici (dunque esercizio di attività non commerciale), anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, se non sono costituite sotto forma di società commerciali.**	***Co. 721***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata